

Repertorio Notarile N.6.189

Raccolta N.4.601

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di febbraio
13.2.2020

in Civitavecchia, Largo Plebiscito n.23, alle ore 15:00.
Innanzi a me dott. Enzo BECCHETTI, notaio in Roma, con studio
in Via Angelo Brofferio 3, iscritto nel ruolo dei distretti
notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

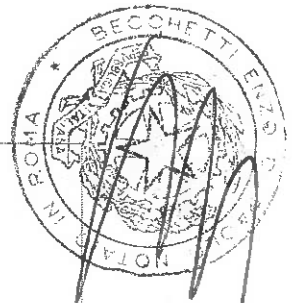
E' presente:

- DIOTTASI Alessandro, nato a Civitavecchia il 3 agosto 1950,
domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al
presente atto ed agisce nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "COMUNITA' MON-
DO NUOVO - ONLUS" con sede in Civitavecchia (RM), Via Puglie
n. 5, numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Roma
e codice fiscale 83005490582, REA RM-867417, iscritta ai sensi
della Legge Regionale n. 29/1993 al n. 51 nella Sezione Spe-
ciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volonta-
riato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in da-
ta 9 maggio 1994, n. 869 in virtù dei poteri derivantigli dal
vigente Statuto associativo.

Il comparente, della cui identità personale e qualifica io no-
taio sono certo, mi dichiara che è stata convocata, per questo
giorno, luogo ed ora, l'assemblea della predetta associazione
sia in parte ordinaria che straordinaria e mi richiede di ri-
cevere e redigere il verbale della stessa limitatamente alla
parte straordinaria, relativa alle adottande modifiche statu-
tarie, dichiarando che l'assemblea proseguirà autonomamente i
propri lavori per la parte ordinaria relativa alla nomina dei
nuovi Organi sociali.

Assume la presidenza dell'Assemblea lo stesso comparente che
mi chiede di far constare:

- 1) che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma del
vigente statuto mediante avviso inviato ai soci
- 2) che sono presenti in proprio o per deleghe, deleghe conser-
vate in atti della Associazione, numero 18 (diciotto) soci con
diritto di voto su un totale di numero 18 (diciotto), soci
aventi diritto a partecipare all'assemblea con diritto di voto
sulla base delle disposizioni, dei diritti e degli obblighi
associativi previsti dal vigente Statuto, come da elenco che
si allega al presente verbale sotto la lettera "A".
- 4) che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione tutti
i membri dello stesso;
- 5) che tutti i presenti dichiarano di essere adeguatamente in-
formati circa gli argomenti oggetto di discussione posti
all'Ordine del giorno;
- 6) che pertanto l'Assemblea è validamente costituita ed idonea
a deliberare sul seguente



Registrato
a Roma 4
il 09/03/2020
n. 7818
Serie 1T

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello statuto al fine di adeguarlo alla riforma del Terzo Settore;
- 2) Rinnovo cariche sociali;
- 3) Varie ed eventuali.

1)

Passando alla trattazione del primo argomento all'Ordine del Giorno, attinente alla parte straordinaria della convocazione, il Presidente illustra all'assemblea che il Consiglio di Amministrazione ha esaminato le molteplici tematiche originate dall'entrata in vigore del cosiddetto Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

La nuova normativa ha profondamente modificato la disciplina del Terzo Settore che, in riferimento a ciò che più interessa l'Associazione oggi riunita in assemblea, ha previsto il superamento e la scomparsa delle Onlus e l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

L'adeguamento dello statuto ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico è assolutamente necessario laddove l'Associazione voglia relazionarsi, nello svolgimento delle sue attività, con Enti pubblici, fruire di eventuali finanziamenti e delle agevolazioni fiscali che saranno riconosciute soltanto agli Enti che siano inseriti nel Registro Unico.

Esaminata la nuova disciplina, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto ritenuto, in ragione delle attività concretamente svolte dall'Associazione e della sua organizzazione interna, di qualificarla come Ente del Terzo settore (ETS) e nella specie come Organismo di volontariato (ODV).

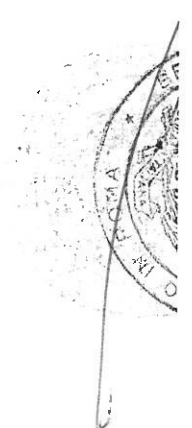
Ciò detto il Direttivo ha ritenuto di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea uno Statuto che ha previsto l'inserimento degli elementi obbligatori stabiliti dalla riforma ma che nel contempo ha conservato intatte, per quanto possibile, le previsioni dello Statuto vigente.

Si segnalano la necessità dell'eliminazione dell'acronimo Onlus dalla denominazione che sarà sostituito con quello di ODV una volta che sarà istituito il Registro Unico.

Pertanto la nuova denominazione dell'Associazione, con l'Istituzione del Registro Unico, sarà Associazione Comunità Mondo Nuovo ODV .

Nel nuovo Statuto proposto si prevedono inoltre indicativamente e riassuntivamente:

- l'elenco delle attività di interesse generale svolte dall'associazione in linea e nella previsione delle attività previste dalla riforma;
- la possibilità di svolgere soltanto strumentalmente e residualmente anche attività diverse da quelle di interesse generale a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- la possibilità di ricorrere alla raccolta fondi a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- lo svolgimento delle attività prevalentemente in favore di



terzi avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati o di volontari non associati;

- la fissazione dei limiti per il ricorso al lavoro dipendente;

- l' assoluta parità di diritti e di doveri degli associati nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone ;

- le nuove modalità di adesione all'associazione ed il procedimento di ammissione;

- il procedimento di esclusione ed il recesso dell'associato;

- le modalità di convocazione dell'assemblea ed i quorum assembleari sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria;

- la figura del Revisore legale dei conti o di una Società di revisione, laddove ne ricorrano le condizioni di legge.

Premesso quanto precede il Presidente propone alla Assemblea di far fare l'illustrazione sintetica per ciascun argomento del nuovo testo di statuto che si propone per l'approvazione, con la espressa disponibilità a fornire ai soci su ciascun articolo e su ogni questione i chiarimenti che venissero richiesti.

Poiché nessuno si oppone, si procede alla illustrazione del nuovo testo di Statuto, sintetizzando la disciplina precedente e quella nuova proposta.

Dopo la discussione ed i chiarimenti forniti nel dibattito il Presidente propone all'Assemblea di approvare lo statuto medesimo con unica votazione, sempreché qualcuno dei soci non proponga la votazione dello statuto articolo per articolo.

Poiché nessuno si oppone ed i soci dichiarano di aver ben compreso le modifiche proposte si passa alla votazione unica a scrutinio palese.

L'assemblea, alla unanimità con voto espresso a voce, approva per intero il nuovo statuto ad essa proposto.

Lo statuto che regola la vita dell'Associazione, integrato delle modifiche deliberate, composto di n. 36 (trentasei) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "B" previa sottoscrizione in calce ed a margine del comparente e mia, omessane la lettura per dispensa dell'assemblea e del comparente.

L'assemblea autorizza il Presidente ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto le eventuali modifiche, soppressioni ed aggiunte meramente di natura formale e documentale che fossero richieste in sede di deposito nel Registro Unico del Terzo Settore.

Null'altro essendovi a deliberare per la parte straordinaria e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa questa prima fase alle ore 15:30.

mentre i lavori proseguiranno per la parte ordinaria.

Richiesto io notaio ho redatto questo atto da me letto al comparente che a mia domanda lo approva e con me lo sottoscrive.

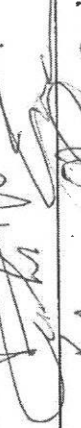
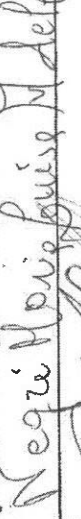


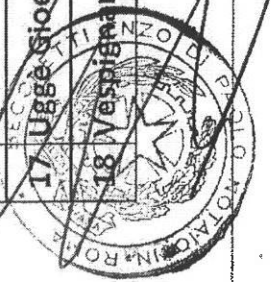
Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia ed a mano da me notaio in due fogli di cui scritte pagine sei e fin qui della settimana.

Firmato: Diottasi Alessandro

Firmato: Enzo Becchetti Notaio



Nr	Socio	Data Assemblea	Delega del Socio	Firma
1	Diottasi Alessandro	13/02/2020		
2	Guidara Carmela	13/02/2020		
3	Diottasi Tania	13/02/2020		
4	Diottasi Mario ANDEGA	13/02/2020		
5	Bertoli Pietro	13/02/2020		
6	Caruna Enrica	13/02/2020		
7	Di Bartolomei Cristiano	13/02/2020		
8	Di Mauro Bernardino	13/02/2020		
9	Di Sciuillo Tiziano	13/02/2020		
10	Faonio Tonino	13/02/2020	DELEGA NEGRI LUISA	
11	Lesti Luca	13/02/2020		
12	Massarelli Alberto	13/02/2020		
13	Mori Michele	13/02/2020		
14	Negri Luisa	13/02/2020		
15	Ranucci Assuntina	13/02/2020	DELEGA DI SCIULLO TIZIANO	
16	Testa Maria	13/02/2020	DELEGA DI MAURO BERNARDINO	
17	Uggetti Gioele	13/02/2020		
18	Vespignani Maxina	13/02/2020		





PAGINA IN BIANCO



Allegato "B" al n.4.601 di raccolta
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
COMUNITA' MONDO NUOVO ODV

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art.1) E' costituita con sede in Civitavecchia, in via Puglie n.5, in forma di Organizzazione di Volontariato, l'Associazione denominata: Associazione Comunità Mondo Nuovo ODV di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017).

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore (RUNTS) continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art.2) La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2060, potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea generale dei soci anche prima della scadenza.

Art.3) Al fine del conseguimento della personalità giuridica dell'associazione ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 117/2017 è costituito un fondo minimo dell'associazione vincolato di €. 15.000 (quindicimila)

Art.4) I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

L'Associazione è aperta a tutti i tipi di "credo religioso" pur ispirandosi a principi evangelici; essa ha carattere apolitico ed è senza fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si propone di:

- a) favorire e promuovere, attraverso iniziative pubbliche e private, la prevenzione ed il reintegro delle emarginazioni sociali sia conseguenti all'uso di sostanze che provocano l'alienazione fisica e psichica della persona, sia conseguenti ad altre forme di emarginazione quali quelle riguardanti i minori, gli anziani, i malati ed ogni altro emarginato sociale;
- b) sollecitare le attività delle pubbliche istituzioni preposte alla prevenzione ed al reintegro delle emarginazioni sociali;
- c) aggregare, con la formula delle condivisione totale in Comunità, tutte le persone che, al di là di problematiche di emarginazione di qualsiasi natura, decidano di fare ed essere Comunità, secondo lo spirito evangelico dell'Associazione "Comunità Mondo Nuovo", portando al mondo messaggi ed esempi di

vita fondati sulla pace, la solidarietà, la fratellanza universale, la carità e l'amore responsabile

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- j) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- k) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;



l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, come la gestione di fattorie sociali, aziende sociali, aziende agricole e zootecniche, di piccole imprese artigiane e non, comprese attività commerciali in genere; potrà organizzare attività di formazione in generale e formazione didattica ed in particolare corsi di formazione e di aggiornamento al personale della scuola con il netto ricavato delle attività economiche esercitate potrà così contribuire a sostenere il peso e gli oneri di gestione di Centri e Comunità ove raccogliere le persone soggette alle emarginazioni sopra descritte.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

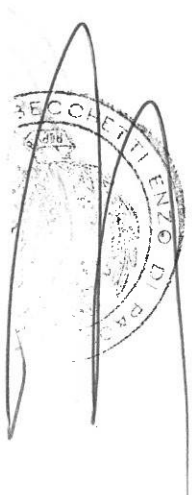
La Comunità potrà erogare a soggetti, persone, strutture di volontariato ed a chiunque ritenga che ne abbia bisogno, contributi in denaro e in natura, beni e servizi, secondo proprie modalità.

L'Associazione potrà istituire ed aprire Centri di assistenza, di accoglienza e di riabilitazione, Comunità alloggio, Comunità minori, per anziani e altri tipi di centri per il recupero di ogni forma di emarginazione sociale.

Essa opererà in attività di prevenzione, in attività atte al reinserimento nella società degli emarginati ed organizzerà gruppi di auto aiuto, di ascolto e giovanili.

L'Associazione potrà svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo e qualsiasi attività che possa aiutare materialmente, educativamente, psicologicamente qualsiasi persona in stato di disagio in generale.

Inoltre l'Associazione potrà attuare pratiche intese a conseguire contributi, rette sussidi, indennità da qualsiasi Ente Privato, Ente Pubblico, (Regioni, Comuni, ULS, ecc.) e persone private, al fine di meglio raggiungere gli scopi di cui sopra, anche se l'erogazione fosse indirizzata a precise persone fi-



siche.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di volontari non associati.

Sono volontari non associati coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari dell'Associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

TITOLO II

SOCI

Art.5) Il numero dei soci è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

I soci si distinguono in soci fondatori, ordinari, onorari, onorari e sostenitori.

Sono soci fondatori i soci che prendono parte alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari coloro che versano regolarmente le quote associative in denaro ed in natura.

Sono soci onorari coloro che, per particolari benemerienze, hanno avuto tale conferimento da parte dell'assemblea dei soci.

Sono soci sostenitori coloro che, con spirito di liberalità ed altruismo, donano alla Associazione somme di denaro, beni materiali, immateriali e servizi.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Ciascun associato deve contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale e ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione) facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale ne consentirà l'esame e la facoltà di estrarne copia presso la sede legale dell'Associazione.

Art. 6) Chi intende essere socio deve presentare domanda in carta semplice con le modalità d'uso.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le

AI
N. ROMA
RMA

finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Art.7) Il Consiglio di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro degli associati .

Il Consiglio di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea , che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione .

Qualora la domanda di ammissione sia accolta il consiglio di Amministrazione dovrà dare al socio la comunicazione dell'avvenuta sua accettazione, comunicando inoltre:

- a) la data dell'ammissione;
- b) l'invito a pagare la quota d'ammissione fissata in Euro 2,58 (due euro e centesimi cinquantotto);
- c) l'invito a versare l'importo della prima quota mensile fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.8) La qualità di socio si perde per: recesso, per morte e per esclusione.

L'esclusione è decretata dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver sentito le giustificazioni dell'interessato e può avvenire quando vi sia da parte del socio infrazione alle disposizioni di legge in genere, al presente statuto, ai regolamenti interni, alle disposizioni e deliberazioni dell'Associazione, o comunque si rendesse, anche per ragioni morali, immeritevole di appartenere all'Associazione.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguata-



tamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO III

PATRIMONIO - BILANCIO

Art.9) L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art.10) Il Patrimonio è costituito dal fondo sociale rappresentato dalle quote di ammissione e dalle quote associative mensili, da lasciti e, donazioni e contributi di Enti pubblici o privati, di persone fisiche o giuridiche, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, da acquisti mobiliari ed immobiliari effettuati dall'associazione stessa per meglio raggiungere, conseguire o svolgere i propri scopi sociali, ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.11) L'esercizio sociale dura un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.12) Il bilancio è compilato dal Consiglio di Amministrazione esso dovrà essere depositato quindici giorni prima dell'Assemblea per l'approvazione nella sede sociale, a disposizione dei soci, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale e gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art.13) E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi as-



sociativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.14) Gli eventuali utili, avanzi di gestione che rivengono alla fine dell'esercizio sociale devono essere impiegati solo per le attività istituzionali dell'associazione o direttamente connesse.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art.15) Sono organi della Associazione:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci (o probiviri)

ASSEMBLEA

Art.16) L'Assemblea è la riunione di tutti i soci ammessi nell'Associazione almeno da tre mesi. Essa, regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, se legalmente prese, vincolano tutti i soci anche se non presenti.

Le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, anche a mano, per telegramma, a mezzo telefax o posta elettronica da inviare ai soci al domicilio risultante dal libro soci almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

Sono ammesse anche forme diverse di convocazione laddove sia fornita la prova dell'avvenuta ricezione da parte del socio.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione.

Nelle assemblee in cui il verbale non sia redatto in forma pubblica, è inoltre consentito l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve anche trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art.17) L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, per l'approvazione del bilancio, per il rinnovo delle cariche sociali e per la trattazione di ogni e qualsiasi oggetto debitamente iscritto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è straordinaria soltanto quando abbia per oggetto:

- a) Modifiche del presente statuto
- b) Nomina di liquidatori.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 18) Ogni socio ha diritto ad un solo voto nella Assemblea. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio con semplice delega scritta a tergo dell'avviso di convocazione. I Consiglieri non possono essere rappresentati. Nessun socio può rappresentare per delega più di un socio.

Art.19) Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano d'iscrizione; il Presidente nomina il Segretario e i due scrutatori dell'Assemblea qualora lo reputi necessario.

Art.20) Le votazioni si fanno per appello nominale, possono farsi per scheda segreta quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei soci presenti o rappresentati.

La nomina delle cariche sociali avviene sempre per scheda segreta.

Art.21) Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se intervenuti, dagli scrutatori. Il Verbale delle Assemblee straordinarie è redatto da un Notaio, che funge da Segretario.

Art.22) L'Amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri soci, eletti dall'Assemblea, fra i quali l'Assemblea stessa potrà eleggere il Presidente, il Vice-Presidente ed il Cassiere.

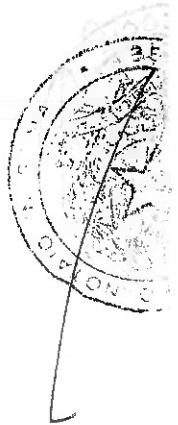
Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Il Vescovo in qualità di membro Onorario del Consiglio di Amministrazione, mantiene i rapporti con l'Amministrazione, mantiene i rapporti con l'associazione attraverso un membro nominato da Lui stesso d'intesa con il Presidente dell'Associazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.23) Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi mem-



bri il Presidente ed il Cassiere qualora non siano stati eletti dall'Assemblea generale.

Art.24) I Consiglieri assenti ingiustificati per due sedute consecutive sono dimissionari.

Art.25) Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi almeno una volta al mese e quando lo richiedano il Presidente o almeno due Consiglieri.

E' consentito l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Art.26) Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervengono almeno tre consiglieri.

In caso di partita di votazione la prevalenza e stabilità dal voto espresso dal Presidente.

Art.27) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più poteri per la gestione dell'Associazione. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale e che dalla legge o dal presente Statuto non siano demandate dall'Assemblea generale.

IL PRESIDENTE

Art.28) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

In assenza del Presidente, il Vice Presidente od uno degli altri componenti del consiglio di Amministrazione muniti di delega del Presidente, potranno svolgere atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti ma qualsiasi autorità giudiziaria ed in qualunque grado di giurisdizione.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 29) Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri di cui almeno uno socio. Essi sono nominati dall'Assemblea generale.

Art.30) Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni, i suoi membri sono sempre rieleggibili.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. Salvo le attribuzioni stabilite dal presente statuto al Collegio Sindacale, si rimanda il Collegio stesso sulle sue attribuzioni alla piena e completa osservanza delle disposizioni di legge.

REVISORE LEGALE DEI CONTI



Art.31) Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art.32) Tutte le cariche sociali sono gratuite, le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 33) L'assemblea dei soci può deliberare la corresponsione di rimborsi spese anche a titolo di gettone di presenza, da stabilire di anno in anno, a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

TITOLO V

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art.34) In qualunque caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea, con la presenza o rappresentanza di un socio in più di 2/3 di quelli iscritti al libro dei soci ed aventi voto in quella determinata assemblea, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Art.35) E' fatto obbligo al liquidatore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, di devolvere il Patrimonio residuo alla fine della liquidazione a favore di un'altra organizzazione con fini non lucrativi o a fini di pubblica utilità.

Art. 36) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato: Diottasi Alessandro

Firmato: Enzo Becchetti Notaio



Si certifica che la presente copia, composta di n. 9 (nove) fogli, è conforme all'originale, firmato a norma di legge depositato nei miei atti. Si rilascia dal Dott. Enzo Becchetti, notaio in Roma, per uso consentito.

Roma addì 9 settembre 2020



